



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 096/09 S.N.

Roma, 31 gennaio 2009

Ill.mi Signori Senatori e Deputati del Parlamento Italiano
Loro Sedi

OGGETTO: Riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

Proposta di legge redatta dal Co.I.S.P.

Preg.mi On. Senatori e Deputati,

la necessità di adempiere ad un riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, è oramai riconosciuta da ogni componente politica, e fortemente richiesta dagli uomini e dalle donne che ogni giorno sono chiamati a garantire la sicurezza del Paese.

Tale opportunità rientra tra le priorità, da sempre, anche di questo Sindacato di Polizia, il quale ha predisposto una bozza di proposta di legge che, con la presente, intende porre alla Vostra cortese attenzione, affinché ne venga riconosciuta la validità e venga da Voi presentata nei rami del Parlamento per la sua trattazione ed approvazione.

Con la presente proposta di legge si intende mettere mano a un riordino delle carriere complessivo per tutto il personale delle Forze di polizia, attualmente disciplinati da decreti legislativi adottati nel 1995 e, poi, nel 2000 e nel 2001.

La Camera dei deputati nella XIV legislatura aveva approvato un testo unificato relativo alla delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ma il provvedimento non solo non aveva avuto la definitiva approvazione al Senato e per intervenuta interruzione anticipata della legislatura stessa, ma aveva incontrato molti dissensi, soprattutto dalle organizzazioni sindacali.

Nella XV legislatura lo stesso disegno di legge pur essendo stato presentato in Senato non è mai stato, fortunatamente, calendarizzato.

E' arrivato pertanto il momento di assumersi la responsabilità di pensare ad una soluzione esaustiva, adeguata alle problematiche e rispondere in modo soddisfacente alle aspettative delle Forze di polizia verso cui il Parlamento ha un dovere di attenzione per lo spirito di servizio e di sacrificio che dedicano alla sicurezza del nostro Paese e verso cui sono stati presi precisi impegni, sia dalla coalizione di maggioranza che dall'opposizione.

Innanzitutto non può essere trascurata la sostanziale omogeneità e l'allineamento dei relativi trattamenti economici tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e gli ordinamenti delle Forze armate ma non può disconoscersi che diverse sono le esigenze, diverse le funzioni, diversa anche la natura del

rapporto fra cittadino e apparati dello Stato, a seconda che si tratti di organismi deputati alla difesa interna dell'ordine pubblico, contro l'aggressione della criminalità comune ed organizzata, del terrorismo e dell'eversione o della violenza politica, o di strutture militari deputate alla difesa in armi dell'indipendenza ed integrità del Paese e dei valori comuni in cui l'Italia, e gli organismi internazionali di cui fa parte, si riconoscono.

Per quanto riguarda la sicurezza, di fondamentale importanza assumono le questioni della selezione, della formazione e dell'organizzazione delle risorse umane. Parimenti importante è l'inserimento degli Operatori in un contesto di riferimenti culturali, associativi e di appartenenza, vicini alle esperienze lavorative del Paese.

Non potrà più essere rimandata la valorizzazione della cultura e della professionalità, oltre che dell'esperienza data dall'anzianità di servizio, come elementi fondanti del processo di formazione continua e di assunzione di nuove responsabilità di un Operatore di Polizia.

Dovrà quindi procedersi alla realizzazione di una maggiore distinzione del Comparto Sicurezza dal Comparto Difesa, comprendendo nel primo il personale delle Forze di polizia, incluso il personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, e prevedendo altresì l'istituzione della Commissione "Interni-Sicurezza".

Il riordino delle carriere del 1995 ha creato non pochi problemi e sperequazioni che permangono anche dopo la legge delega n. 86 del 2001 e successivi Decreti Legislativi. La presente proposta di legge, nella prospettiva indicata, mediante la delega al Governo per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia, si prefigge lo scopo di rispondere in maniera adeguata ad esigenze che già si erano prospettate con i precedenti provvedimenti di riordinamento e di parametrizzazione.

In particolare si propone la valorizzazione qualitativa ed economica delle qualifiche iniziali e l'unificazione dei ruoli degli Agenti ed Assistenti e dei Sovrintendenti, e corrispondenti, in un unico ruolo. Tale unificazione si rende necessaria perché attualmente, dopo solo 15 anni, la carriera del poliziotto, del carabiniere, del finanziere, raggiunge la qualifica apicale e fa permanere per altri 25 anni nello stesso grado e qualifica e con la stessa retribuzione il medesimo Operatore. E' necessario quindi eliminare una simile mortificazione economica e professionale, favorendo un reale apertura di carriera.

Sinora tutte le altre proposte di legge non hanno previsto alcun automatismo nella progressione di carriera degli Assistenti capo, infatti la previsione proposta da alcuni parlamentari (...*"unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza e allineamento dei relativi trattamenti economici"*...) non risolve assolutamente l'annosa questione e sarebbe inaccettabile penalizzare ulteriormente con un simile provvedimento gli appartenenti al ruolo esecutivo.

E' per questo motivo che si deve consentire una reale ed effettiva progressione di carriera nell'ambito dell'unificato nuovo ruolo Agenti, Assistenti e Sovrintendenti; si debbono garantire norme transitorie di tutela per chi, dopo il riordino del 1995 e le integrazioni e correzioni del 2001, subirebbe una dequalificazione nel ruolo unificato; si debbono garantire agevolazioni di progressione

di carriera per chi, avendo sostenuto selezioni concorsuali e corsi di formazione ed aggiornamento professionale subirebbe, moralmente, ingiustificabili mortificazioni.

Una specifica valorizzazione qualitativa ed economica necessita poi per il ruolo degli Ispettori, fulcro dell'area funzionale dei "quadri" con funzioni di concetto, ed è opportuna l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo all'interno del quale far confluire gli Ispettori Superiori S.U.P.S. ed i Sostituti Commissari e corrispondenti, consentendone quel riconoscimento di funzioni direttive ordinarie espletato dalle citate qualifiche apicali. Necessaria si rende anche la valorizzazione dirigenziale dei Funzionari di polizia e degli Ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare con l'istituzione di un nuovo ruolo dei Dirigenti al fine di equiparare, sia ai fini economici che giuridici, le qualifiche del ruolo a quelle della carriera prefettizia, introducendo la contrattualizzazione della dirigenza.

La presente proposta di legge pertanto, Preg.mi Senatori e Deputati, è finalizzata ad incrementare la funzionalità, l'efficacia ed efficienza delle Amministrazioni della pubblica sicurezza, a valorizzarne il personale appartenente anche sotto l'aspetto economico con la perequazione doverosa con i trattamenti economici corrisposti al personale della Polizia Locale (che oggi percepisce uno stipendio tabellare base mensile di circa 250,00 euro maggiore di quello del personale delle Forze di Polizia), a riconoscere e a valorizzare la cultura e la professionalità come elementi fondanti del processo di formazione ed evoluzione continua e di assunzione di nuove responsabilità di un Operatore di Polizia, oltre che a riconoscere sotto gli aspetti di tutela economica, pensionistica e previdenziali, la specificità di funzione, i rischi e la professionalità derivanti dal fondamentale compito affidato a chi è Autorità o gestisce in via esclusiva la sicurezza pubblica.

Altra finalità è la separazione del Comparto Sicurezza da quello della Difesa, facendo rientrare nel primo oltre alle Forze di Polizia ad ordinamento civile anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, così riconoscendo l'indiscutibile diversità di funzioni tra l'apparato che si occupa di garantire la sicurezza interna e l'ordine pubblico e quello che è chiamato a garantire la sicurezza del Paese da ingerenze esterne. Prevedendo l'istituzione della Commissione Interni - Sicurezza presso la Camera dei Deputati.

Noi abbiamo lavorato con coscienza in questo disegno di legge e ne auspichiamo la Vostra piena condivisione, perché è questo il progetto di legge che i poliziotti auspicano e che porterebbe a migliorare l'efficacia e la funzionalità dell'apparato sicurezza del Paese.

Ringraziamo pertanto già da adesso coloro tra Voi, Preg.mi Senatori e Deputati, che si mostreranno interessati al nostro progetto e non esiteremo ad informare tutto il personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia della Vostra sicura attenzione nei loro confronti che vorrete manifestarci riscontrando la presente.

L'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
Franco Maccari



IL PROGETTO DI LEGGE CHE VORREMMO PER UN RIORDINO DELLE CARRIERE CHE I POLIZIOTTI AUSPICANO

ART. 1

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, se non proponenti, e con il supporto di una commissione di tecnici nominati dalle commissioni permanenti tra le fila dei sindacati maggiormente rappresentativi, uno o più decreti legislativi la cui finalità sia il conseguimento, anche pianificato pluriennalmente, di una disciplina omogenea degli ordinamenti e del trattamento economico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli attuali ordinamenti:
 - a) il riordinamento della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo criteri finalizzati a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità derivanti dall'appartenenza alle Forze di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;
 - b) il riordinamento della disciplina relativa al personale direttivo e dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nonché mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno



2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'unificazione in un unico ruolo del ruolo degli agenti - assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con il ruolo dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, garantendo una adeguata valorizzazione economico-funzionale del personale che riveste la qualifica iniziale del nuovo ruolo di base, ruolo che dovrà essere circoscritto a quattro qualifiche oltre quella del corso di formazione, prevedendo:

1. il requisito del possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;
2. a regime specifici automatismi di avanzamento, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, nelle qualifiche iniziali di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti che svolgono funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuarsi a regime dopo sette anni di servizio prestati nella qualifica di assistente capo e corrispondenti;
3. in via transitoria che il personale delle diverse qualifiche dell'attuale ruolo agenti - assistenti e corrispondenti venga inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta facendo salva l'anzianità maturata;
4. in via transitoria che il personale che riveste la qualifica di assistente capo e corrispondenti, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nella qualifica;
5. la valorizzazione attraverso opportuni trattamenti economici compensativi al personale appartenenti alla qualifica di assistente capo, di cui al precedente punto 4, che non dovesse portare a compimento i previsti corsi di aggiornamento;
6. in via transitoria che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti, già vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 196 e seguenti del 1995, nonché il personale acceduto al medesimo ruolo per meriti straordinari, venga inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nel ruolo degli ispettori e corrispondenti, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo, rideterminando opportunamente l'anzianità giuridica dei corsi per vice sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti delle Forze di polizia indetti prima del 14 marzo 2001, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per cui si era registrata la vacanza dei posti;
7. in via transitoria che il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti, acceduto al ruolo ex decreti legislativi n. 196 e seguenti del 1995, venga inquadrato nel ruolo degli ispettori o nell'eventuale ruolo ad esaurimento degli ispettori, i cui appartenenti assumano gli obblighi e le funzioni previste per il personale appartenente alle rispettive qualifiche del ruolo ordinario e siano a questo sovraordinati gerarchicamente nel caso di medesima anzianità nella qualifica, anche previo compimento di un corso di aggiornamento, facendo salva, per quanto possibile e comunque in maniera proporzionale, l'anzianità maturata nel ruolo;



8. la valorizzazione attraverso opportuni trattamenti economici compensativi al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, di cui ai precedenti punti 6 e 7, che non dovesse portare a compimento gli eventuali corsi di aggiornamento;
- b) rimodulazione del ruolo degli ispettori e corrispondenti con l'eventuale istituzione di uno specifico ruolo ad esaurimento di cui al precedente punto 7 lett. a) del presente articolo, con una suddivisione del ruolo ispettori e corrispondenti in quattro qualifiche, oltre quella per il corso di formazione, prevedendo:
 1. che l'accesso avvenga, a regime, per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso osservando le vigenti disposizioni, di cui un sesto dei posti riservato agli appartenenti che rivestono la qualifica di sovrintendente capo e corrispondenti, in possesso del prescritto titolo di studio ed un ulteriore sesto dei posti riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio;
 2. che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli con anzianità di servizio non inferiore ai cinque anni, di cui il trenta per cento dei posti riservato al personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo anche se privo del previsto titolo di studio;
 3. in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo ispettori e corrispondenti venga inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella già ricoperta facendo salva, l'anzianità maturata nel ruolo;
 4. in via transitoria, che il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore S.U.P.S. e sostituto commissario, venga inquadrato, anche previo eventuale compimento di un corso di aggiornamento e formazione secondo l'ordine di ruolo, nel nuovo ruolo direttivo, facendo salva l'anzianità maturata nel ruolo;
- c) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo anche attraverso la soppressione dei ruoli direttivi speciali, con una suddivisione del ruolo commissari e parificati in quattro qualifiche, oltre quella per il corso di formazione, prevedendo:
 1. che per l'accesso venga richiesto il possesso del diploma di laurea di 1° livello e che, a regime, l'accesso avvenga per il 50 per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, di cui un sesto dei posti riservato agli appartenenti che rivestono la qualifica di ispettore superiore S.U.P.S. e sostituto commissario e parificati ed un ulteriore sesto riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli con almeno cinque anni di anzianità di effettivo servizio;
 2. che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli, in possesso almeno del diploma di laurea di 1° livello, con anzianità di servizio non inferiore a sette anni, di cui il trenta per cento dei posti riservato al personale che riveste la qualifica di sostituto commissario, anche se privo del previsto titolo di studio, purché in possesso del diploma di scuola media secondaria;
 3. in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo dei direttivi venga inquadrato, secondo l'ordine di ruolo e facendo salva l'anzianità maturata, nel nuovo ruolo dei dirigenti, anche previo eventuale compimento di un corso di aggiornamento;



- d) l'istituzione di un nuovo ruolo dei dirigenti e parificati con una suddivisione del ruolo in tre qualifiche, oltre quella per il corso di formazione, al fine di equiparare sia ai fini economici che giuridici le predette qualifiche rispettivamente a quella di consigliere, vice prefetto aggiunto, vice prefetto e prefetto della carriera prefettizia, prevedendo;
1. che per l'accesso venga richiesto il possesso del diploma di laurea di 2° livello (o laurea quadriennale del vecchio ordinamento) e che, a regime, l'accesso avvenga per il 50 per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, di cui un sesto dei posti riservato agli appartenenti che rivestono le due qualifiche apicali del nuovo ruolo direttivo ed un ulteriore sesto riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli, purché in possesso del prescritto titolo di studio, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio;
 2. che l'accesso avvenga, a regime, per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso interno riservato agli appartenenti ai subordinati ruoli, in possesso del diploma di laurea di 2° livello (o laurea quadriennale del vecchio ordinamento), con anzianità di servizio non inferiore a otto anni, di cui il trenta per cento dei posti riservato al personale appartenente al ruolo direttivo, purché in possesso del previsto titolo di studio;
 3. in via transitoria, che il personale appartenente all'attuale ruolo dei dirigenti e che riveste la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale e corrispondenti, venga inquadrato rispettivamente nelle qualifiche di dirigente superiore, dirigente generale e dirigente generale fascia A del nuovo ruolo dei dirigenti
- e) razionalizzazione delle carriere di cui alle precedenti lettere, ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica;
1. assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessati dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli a tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;
 2. adeguare la corrispondenza funzionale tra il personale delle Forze di polizia e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;
 3. a regime, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia, l'esatta equivalenza percentuale, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nel nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti e corrispondenti e la consistenza organica del ruolo degli ispettori;
 4. in termini di opportunità di carriera, ivi comprese le modalità di accesso dall'interno a tutti i ruoli a partire dal 1995 ad oggi per ciascuna Forza di polizia, l'equo riallineamento delle posizioni del personale anche prevedendo l'ampliamento dei ruoli immediatamente superiori a quelli sperequati delle Forze di polizia interessate;
 5. la contrattualizzazione del ruolo dei dirigenti;



6. fatte salve le previsioni di cui ai precedenti punti, le occorrenti disposizioni transitorie finalizzate ad individuare ulteriori e differenti percorsi di riqualificazione professionale, anche prevedendo l'inquadramento o avanzamento a qualifiche superiori, basate su criteri obiettivi quali il possesso di requisiti culturali, specie se universitari, e professionali, tra cui l'anzianità ed i titoli di servizio;
7. l'emissione, prima dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, di tutti i bandi di concorso relativi alle annuali carenze di organico ad oggi registrate nei vari ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia;
8. l'introduzione di meccanismi di adeguamento economico, pari a quelli già previsti per il ruolo dei commissari, per tutti i ruoli correlati all'anzianità nel ruolo e validi a decorrere dal ventesimo anno di servizio;
9. per il personale di tutti i ruoli, la nomina alla qualifica superiore, salvo demerito, il giorno antecedente a quello di cessazione per limiti di età, per infermità o per decesso.

ART. 2

Gli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, affinché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. Essi sono, inoltre, trasmessi, almeno due mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 1, al Parlamento affinché le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

ART. 3

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge delega, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalità e nel rispetto delle medesime finalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.